C12092 - UNIEURO/MONCLICK
Provvedimento n. 26554

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 aprile 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto della società Unieuro S.p.A., pervenuto in data 23 marzo 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Unieuro S.p.A. (di seguito "Unieuro") è una società attiva prevalentemente nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio di elettrodomestici ed articoli elettronici; essa opera attraverso una rete di esercizi commerciali siti in diverse province italiane e *online* attraverso il sito web *www.unieuro.it*.
Il capitale sociale di Unieuro è interamente detenuto da Italian Electronics Holdings S.p.A., società a sua volta controllata da International Retail Holdings S.p.A., con sede in Lussemburgo (di seguito "IEH"). IEH è a sua volta soggetta al controllo di Rhone Capital II LP (di seguito Rhone) che ne detiene il controllo attraverso alcune società dell'omonimo gruppo.
Il fatturato complessivamente realizzato nel 2016 da Unieuro è stato di circa 1.384 milioni di euro, quasi interamente realizzati in Italia.

2. Monclick S.r.l. (di seguito "Monclick") è una società attiva in Italia e in Francia nella vendita *online* al dettaglio di prodotti di informatica, elettronica, elettrodomestici, giochi e telefonia. Monclick fornisce inoltre servizi all'ingrosso *business-to-business* per la creazione e attuazione di promozioni e concorsi a premi aventi ad oggetto prodotti di informatica.
Il capitale sociale di Monclick è detenuto al 100% da Project Shop Land S.p.A. (di seguito Project Shop), a sua volta controllata da Project Informatica S.r.l. (Project Informatica), società con sede nella provincia di Bergamo soggetta al controllo di una persona fisica.

Nel corso del 2015, Monclick ha conseguito un fatturato di circa 76 milioni di euro, di cui *[50-100]*[1] milioni nel territorio nazionale.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisto del controllo esclusivo di Monclick da parte di Unieuro. In particolare, Unieuro ha sottoscritto un contratto di acquisto di quote in base al quale essa acquisirà l'intero capitale sociale attualmente detenuto da Project Shop.
4. Il contratto di acquisto prevede un patto di non concorrenza a carico di Project Shop e della persona fisica che detiene il controllo di Monclick attraverso Project Informatica per cinque anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Il patto ha efficacia circoscritta all'area geografica interessata dall'attività svolta da Monclick ossia Francia e Italia.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro ed il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalla società di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 50 milioni di euro.
6. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene una restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessaria. In particolare, nel caso di specie l'impegno assunto dal venditore va a beneficio dell'acquirente e risponde all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore dell'acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni,

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

essendo l'acquirente già presente nel mercato, e che la portata geografica non ecceda l'attuale ambito geografico di operatività della società oggetto di acquisizione[2].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

7. I mercati interessati dalla presente operazione sono rappresentati dalla distribuzione al dettaglio di elettrodomestici ed articoli elettronici, ove Monclick è attiva attraverso il canale delle vendite *on line* utilizzando in Italia il sito *www.monclick.it*, e della distribuzione all'ingrosso di elettrodomestici ed articoli elettronici a favore di imprese. In particolare, Monclick svolge specifici servizi *business-to-business*, fornendo supporto alle imprese per la creazione e attuazione di promozioni e concorsi a premi relativi a prodotti di informatica.

a) Distribuzione al dettaglio di elettrodomestici ed articoli elettronici attraverso il canale on line

8. L'attività consiste nella distribuzione al dettaglio di elettrodomestici e di prodotti di elettronica di consumo, in cui operano sia punti vendita non specializzati - in particolare i punti vendita di grande dimensione delle catene di distribuzione di beni di largo consumo - che punti vendita specializzati, sia di piccole dimensioni che di grandi dimensioni[3].

9. La distribuzione al dettaglio, inoltre, è prestata anche tramite *internet*, da parte di numerosi operatori che utilizzano il canale *on-line* oltre ai tradizionali punti vendita localizzati sul territorio e rappresenta per il consumatore un'importante opzione di acquisto alternativa rispetto al canale tradizionale alla luce della possibilità di condurre confronti di prezzo e di caratteristiche tecniche del prodotto e di ricevere il bene presso un indirizzo indicato dallo stesso utente in sede di acquisto.

Infine, in linea di principio è possibile segmentare il mercato in relazione ai diversi canali distributivi, nonché in funzione delle diverse tipologie di elettrodomestici ed articoli elettronici.

10. L'ambito geografico del mercato della vendita *on line* di elettrodomestici ed articoli elettronici risulta essere almeno nazionale, corrispondente al territorio italiano, in ragione della possibile sussistenza di costi aggiuntivi per la spedizione nell'ipotesi di vendita transfrontaliera e del fatto che gli utenti tendono a rivolgersi a siti *internet* che utilizzano la medesima lingua del consumatore.

11. Nel caso di specie, tuttavia, la definizione sia merceologica che geografica del mercato interessato può essere lasciata aperta in quanto, qualunque sia la definizione adottata, le valutazioni di ordine concorrenziale non risulterebbero significativamente diverse.

b) Distribuzione all'ingrosso di elettrodomestici ed articoli elettronici

12. Il mercato della distribuzione all'ingrosso costituisce un mercato distinto dal commercio al dettaglio, poiché consiste in un'attività di intermediazione commerciale tra imprese produttive ed operatori attivi nella distribuzione al dettaglio di elettrodomestici ed articoli elettronici.

13. Sulla base di alcuni provvedimenti dell'Autorità, tale mercato presenta confini amministrativi regionali[4], mentre alcune decisioni della Commissione europea indicano una dimensione più ampia, coincidente con il territorio nazionale[5]. Tuttavia la definizione geografica del mercato all'ingrosso di elettrodomestici ed articoli elettronici può essere lasciata aperta in quanto, nel caso di specie, le valutazioni di carattere concorrenziale non mutano in maniera significativa.

Effetti dell'operazione

14. Per quanto concerne il mercato della distribuzione al dettaglio di elettrodomestici ed articoli elettronici attraverso il canale on line, Unieuro detiene una quota di mercato pari a circa il *[5-10%]*, mentre la quota di mercato di Monclick è pari a circa il *[0-5%]*. Pertanto, a seguito dell'operazione di concentrazione, Unieuro verrà a detenere una quota di mercato modesta, pari a circa il *[5-10%]*. Va altresì considerato che nel mercato in esame operano diverse imprese di rilevanti dimensioni, alcune di esse attive tanto nella distribuzione attraverso canale fisico quanto via *internet* (quali, ad esempio, Mediaworld, Euronics e Trony) e soggetti specializzati esclusivamente nella vendita *on line* e dotati di assetti distributivi internazionali (quali, ad esempio, Amazon, Eprice e Pixmania).

15. Quanto alla distribuzione all'ingrosso di elettrodomestici ed articoli elettronici si rileva che, qualunque sia la definizione geografica del mercato considerata, l'operazione in esame non produrrà un significativo mutamento dell'assetto concorrenziale posto che la quota detenuta da Unieuro a seguito dell'operazione sarà inferiore al *[0-5%]*,

[2] *[Punto 20 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]*

[3] *[Cfr. in tal senso i numerosi precedenti dell'Autorità, in particolare provv. n. 22815, C11233 - Mediamarket/Ramo di azienda di Sogiper, in Boll. n. 38/011; provv. n. 22272, C10988 - Comet/Ramo Di Azienda Di Fangareggi, in Boll. n. 13/11; provv. n. 13740 - C6746 Unieuro/ramo d'azienda di Holding dei giochi, in Boll. n. 45/04.]*

[4] *[Cfr., in particolare, provv. n. 14983, C7394 - Rhône capital/Marco polo-s.g.m. distribuzione, in Boll. n. 49/05; provv. n. 8299 del 18 maggio 2000, C3981, Alba/Uni Euro-Triveneta, in Boll. n. 20/00.]*

[5] *[Cfr. Caso No COMP/M.4226 - Dsgi / Fotovista del 29 giugno 2006.]*

sulla base di stime interne delle società interessate, e in considerazione della presenza di numerosi concorrenti quali Tech Data, Esprinet, Attiva, Concorde e Ingram Micro.

16. In virtù di quanto considerato, si ritiene quindi che nei mercati di riferimento l'operazione notificata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando alcun impatto nella struttura concorrenziale degli stessi.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella